



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 242/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69025** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 25 novembre 2022, promosso da

B. F., nato a OMISSIS, c.f.: OMISSIS, ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Comiso (RG) Via San Biagio n. 86, presso lo studio dell'avv. Serena Cannata (c.f. CNNSRN79A71G888H), che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo, Pec: serena.cannata@avvrugusa.legalmail.it fax n. 0932/1910699

-parte ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva, con sede legale in ROMA Viale dell'Esercito, 186 PEC previmil@postacert.difesa.it rappresentato in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c., su delega del Direttore generale della previdenza militare e della leva, dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Marina PROPERSI, Capo Servizio Coordinamento Tecnico

della 4^a Divisione del I Reparto

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 giugno 2024 come da relativo verbale, per il ricorrente, l'avv. Eros Badalucco in sostituzione dell'avv. Cannata; assente parte resistente.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il sig. B., già Soldato dell'Esercito Italiano, ha premesso che:

- con decreto n. 4 del 13/01/1995 (prodotto da parte resistente) il Ministero convenuto gli ha concesso, l'indennità di *Una Tantum* pari a tre annualità in ragione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*esiti invalidanti per ricostruzione L.C.A. ginocchio destro*";
- successivamente, lo stesso ricorrente ha presentato una prima domanda di aggravamento respinta con decreto n. 696 del 17/12/1996;
- con domanda presentata in data 28/06/2014, ritenendo ulteriormente peggiorato il proprio stato di salute, ha chiesto il riconoscimento dell'aggravamento della suindicata infermità e dell'interdipendenza dell'infermità "*scoliosi dorso-lombare e lombo artrosi*" con quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio e con classificazione superiore a quella precedente e relativi benefici

pensionistici;

- con successivo decreto del 05/12/2017 n.176, il Ministero della Difesa ha respinto la suddetta domanda in quanto ritenuta non sussistente l'interdipendenza con la precedente infermità né l'aggravamento della stessa.

Tanto premesso, parte ricorrente agisce avverso tale ultimo giudizio, evidenziando che attualmente gli *“esiti invalidanti per ricostruzione L.C.A. ginocchio destro”*, già riconosciuti in capo al medesimo quali derivanti da causa di servizio, hanno determinato, quale aggravamento interdipendente da detta infermità, una meniscopatia al ginocchio destro con scoliosi dorso-lombare e lombo artrosi come richiesto nella relativa domanda.

Il ricorrente anche attraverso il richiamo della copiosa documentazione medica prodotta afferma che le patologie *esiti di trauma al ginocchio destro con meniscopatia e condropatia femoro-rotulea, ricostruzione L.C.A. destra, ipotonomiotrofia alla gamba destra, instabilità del ginocchio destro, lombosciatalgia recidivante in scoliosi lombare e dismetria agli arti inferiori* costituiscono un aggravamento della patologia contratta a causa di servizio, ai sensi dell'art. 70 D.P.R. 1092/73 e art. 14 L. 9/1980 ascrivibili alla 7^a categoria della Tabella A del D.P.R. 915/78;

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di: *“Accogliere il ricorso e, per l'effetto; 1) accertare e dichiarare che le infermità allegate dal ricorrente rappresentano aggravamento della infermità per causa di servizio riconosciutagli con D.M. n. 4 del 13/01/1995*

con interdipendenza della stessa, e con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei benefici pensionistici correlati a decorrere dal 01/07/2014, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o dalla diversa data che sarà ritenuta equa a seguito della disponenda CTU, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al soddisfo, ossia la pensione privilegiata per infermità ascrivibile alla 7° categoria della Tabella A allegata al d.p.r. 915/1978 non suscettibile di miglioramento, o in subordine il diverso trattamento privilegiato che risulterà dovuto all'esito dell'accertamento peritale qualora venga comunque accertata una invalidità da ascrivere ad una categoria superiore a quella che venne assegnata in sede di primo accertamento, ovvero all'assegno rinnovabile nel caso in cui le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (art. 68, d.p.r. 1092/73);

2) Per l'effetto, in ogni caso, condannare il Ministero della Difesa alla corresponsione del trattamento privilegiato che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.”

II. In data 7 luglio 2023 il Ministero della Difesa ha depositato il fascicolo amministrativo e, in data 6 novembre 2023, si è costituito in giudizio, ricostruendo l'iter amministrativo seguito in modo sostanzialmente analogo a quanto prospettato da parte ricorrente.

Con riguardo al merito della controversia, il Ministero ha, anzitutto, osservato come la stessa verta su questione prettamente medico-legale i cui profili di indagine rientrerebbero nell'ambito della discrezionalità tecnica, insuscettibile di valutazione da parte della stessa Amministrazione, fatta salva la verifica della conformità a legge dei pareri della specie, sotto il profilo della logicità e razionalità dei criteri d'indagine, nonché sull'attendibilità degli stessi che, nella fattispecie in esame, risulterebbero pienamente rispettati.

Richiamate le valutazioni effettuate dalla C.M.O. di Messina e del Comitato di Verifica per le cause di servizio, l'Amministrazione ha osservato che l'ascrivibilità della patologia alla Tabella A, invece che alla Tabella B non dipenderebbe dal carattere cronico o meno della patologia, ma dalla gravità dell'infermità medesima, secondo la classificazione contenuta nella Tabelle annesse al D.P.R. n.915/1978.

Alla luce delle risultanze probatorie, l'Amministrazione ritiene che la patologia da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio, presenti una entità invalidante, ancorché stabilizzata, che non presenta una gravità tale da richiedere la classifica alla Tabella A con compenso pensionistico vitalizio.

L'Amministrazione ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In caso di accoglimento del ricorso, è stato chiesto che l'eventuale trattamento spettante non decorra da data anteriore al 01/07/2014, primo giorno del mese successivo a

quello di presentazione della relativa istanza (28/06/2014), ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n.1092/1973 nonché dell'art. 14 comma 6 della Legge n.9/80. In ulteriore subordine, è stato chiesto che l'attribuzione degli eventuali oneri accessori spettanti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente dovuti, siano attribuiti sulla base dei criteri fissati dalla Sentenza n.10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n.6/2008/QM delle Sezioni Riunite.

III. All'udienza del 16 novembre 2023, in assenza dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente ha ribadito quanto in ricorso, insistendo nella richiesta di CTU medico-legale.

All'esito della Camera di consiglio del 16 novembre 2023, questo GUP con ordinanza n.169/2023, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, ha dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte - dopo attento esame di tutta la documentazione in atti, di quella ulteriore che eventualmente avesse inteso acquisire e, previa visita diretta del ricorrente (anche per delega) se ritenuta necessaria – di fornire il proprio motivato parere circa i seguenti quesiti: *“a) se l’infermità esiti invalidanti per ricostruzione L.C.A. ginocchio destro, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed in forza della quale il ricorrente è stato già riconosciuto beneficiario di indennità una tantum, è oggetto di aggravamento b) se le patologie scoliosi dorso lombare e lombo artrosi debbano essere poste in rapporto di aggravamento/interdipendenza con l'altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio”;*

c) in caso di riscontro positivo ai quesiti precedenti, se tali infermità siano ascrivibili a categoria ed eventualmente a quale categoria siano ascrivibili e da quale data”.

IV. La CML, in data 27 maggio 2024, ha depositato il richiesto parere unitamente alla convocazione per l’inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale, la comunicazione del parere alle parti.

V. All’udienza del 20 giugno 2024, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con condanna della controparte alla refusione delle spese legali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. In assenza dell’amministrazione resistente, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull’accertamento dell’aggravamento/interdipendenza delle infermità sofferte dal ricorrente, una delle quali già riconosciute come dipendente da causa di servizio.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Va premesso che il ricorrente, già Soldato dell’Esercito Italiano, è stato riconosciuto beneficiario di indennità *Una Tantum* pari a tre annualità in ragione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “*esiti invalidanti per ricostruzione L.C.A. ginocchio destro*”.

Con il ricorso introduttivo, il sig. B. - ritenendo che detta infermità

sia stata oggetto di aggravamento e che anche le patologie “scoliosi dorso-lombare e lombo artrosi” debbano sostanzialmente ricondursi a causa di servizio per interdipendenza rispetto alla infermità *esiti invalidanti per ricostruzione L.C.A. ginocchio destro* già riconosciuta come dipendente da c.s. - ha incardinato il presente giudizio chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata di tab. A VII ctg. a decorrere dal 01/07/2014, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione di privilegio. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.

La questione risolutiva della presente controversia consiste, pertanto, nell'accertamento dell'eventuale aggravamento dell'infermità *“esiti invalidanti per ricostruzione L.C.A. ginocchio destro”* nonché del rapporto di interdipendenza delle patologie *“scoliosi dorso lombare e lombo artrosi”* sofferte dal ricorrente

rispetto a quella già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Al riguardo, deve rammentarsi che l'art. 70 del citato d.P.R. stabilisce che *Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.*

È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.[...]

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.

Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. [...].

Richiamata la disciplina di interesse per la definizione del presente giudizio si osserva che l'impostazione attorea vorrebbe dimostrare, oltre all'aggravamento dell'infermità già riconosciuta come dipendente da c.s., che anche le altre patologie vadano ricondotte alla prima.

2. La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto da questo Giudice con ordinanza n. 169/2023, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, tenendo in conto le circostanze in cui il trauma è occorso nonché le attuali condizioni del ricorrente e la documentazione in possesso, ha riscontrato in maniera positiva ai quesiti formulati..

La C.M.L., in particolare - con il parere che integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all'esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l'anamnesi del ricorrente, ha evidenziato che *l'instabilità del ginocchio destro, esitata dal trauma subito nel 1990 e dall'intervento ricostruttivo a cielo aperto, abbia, verosimilmente nel tempo, comportato processi infiammatori ed evoluzione artrosica dello stesso. La dolenzia suscitata dal carico sull'arto inferiore di destra ha costretto il ricorrente a scaricare il peso del corpo*

principalmente sull'arto inferiore di sinistra con ripercussioni sul rachide e con l'insorgenza della scoliosi e dei fattori artrosici del settore vertebrale lombare.

Tenuto conto di dette valutazioni la CML ha concluso che l'infermità *"Esiti di pregresso trauma del ginocchio dx e ricostruzione del LCA "in open" in soggetto con segni clinici e strumentali di artrosi di ginocchio dx in fase di evoluzione"* possa considerarsi, alla data dell'ultima istanza (28.06.2014) *SI aggravata.*

La Commissione medica, inoltre, rispondendo al secondo quesito in ordinanza, ha evidenziato che l'infermità *"Scoliosi dorso-lombare e lombo-artrosi"* possa essere considerata *SI interdipendente con la suddetta infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.*

Rispondendo al terzo quesito, infine, è stato affermato che le suddette infermità possano essere equamente ascritte, dalla data del 28.06.2014, come di seguito:

1. Esiti di pregresso trauma del ginocchio dx e ricostruzione del LCA "in open" in soggetto con segni clinici e strumentali di artrosi di ginocchio dx in fase di evoluzione – alla tab. A VIII ctg.

2. Scoliosi dorso lombare e lombo artrosi, in atto a scarsa incidenza funzionale – alla tab. B per un indennizzo "una tantum" pari a 1 annualità di VIII ctg.

Quanto sopra comporta un'ascrivibilità di cumulo, ai fini di pensione privilegiata, pari alla tab. A VIII ctg, a vita + tab. B per 1 annualità "una tantum".

Il suddetto giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo avvalorato, altresì, dalla visita diretta effettuata sul ricorrente e dall'assenza di osservazioni sul punto ad opera di parte ricorrente.

Tanto premesso, ritenendo che il collegio medico incaricato abbia adeguatamente motivato in ordine all'aggravamento dell'infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio e sulla sussistenza del nesso causale con le patologie *Scoliosi dorso-lombare e lombo-artrosi* deve concludersi per la sussistenza della interdipendenza delle citate patologie da causa di servizio.

La richiesta di pensione privilegiata per infermità ascrivibile alla 7° categoria della Tabella A formulata in via principale non può, tuttavia, trovare accoglimento in ragione della diversa ascrivibilità formulata dalla CML incaricata, le cui valutazioni si condividono, data la scarsa incidenza funzionale rilevata.

Deve, invece, trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata di cui al punto 1) delle conclusioni del ricorso.

Per quanto esposto, in particolare, considerato che il ricorrente, con istanza del 28/06/2014 chiese l'aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti e l'interdipendenza di altre infermità va riconosciuto al ricorrente il diritto dal 1.07.2014 alla pensione privilegiata VIII ctg, a vita + tab. B per 1 annualità "*una tantum*",

con consequenziale pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

3. La complessità della questione trattata, per la cui soluzione è stato necessario disporre un approfondimento istruttorio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 e 21 giugno 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2024

Pubblicata l' 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di B.F. c.f. OMISSIS,

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)